

Regolamento per l'esecuzione dei controlli a richiesta ai sensi dell'art.5 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93

Sommario

Sommario	1
Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
Art. 2 - DEFINIZIONI	2
Art. 3 – ACCESSO AL SERVIZIO	3
Art. 4 – ESECUZIONE DEL CONTROLLO	4
Art. 5 – CONTROLLO IN LABORATORIO PREVIO PRELIEVO DELLO STRUMENTO	5
Art. 6 – ESITI DEL CONTROLLO.....	6
Art. 7 – COSTI E MODALITA' DI FATTURAZIONE.....	7

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le condizioni per l'esecuzione dei controlli a richiesta sugli strumenti di misura utilizzati per funzioni di misura legale, previsti agli articoli 3, co. 1 lett. b) e 5, co. 2 del decreto ministeriale 21 aprile 2017 n. 93 (d'ora in avanti D.M. 93), e le relative modalità di accesso al servizio, esecuzione e tariffazione.

In particolare, il Regolamento si applica ai controlli metrologici eseguiti su richiesta del titolare dello strumento di misura o di altra parte interessata nella misurazione. Detti controlli possono essere eseguiti su tutti gli strumenti in servizio utilizzati per funzioni di misura legale.

Tali controlli sono effettuati dalla Camera di Commercio competente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza di cui all'art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli ulteriori controlli successivi previsti all'art. 3, co. 1 del DM 93, ed in particolare: i controlli di verifica periodica, i controlli casuali e i controlli di vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale ed europea.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "D.M. 93", il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 aprile 2017, n. 93 "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea";
- b) "strumento di misura", uno strumento utilizzato per una funzione di misura legale (art. 1, co. 1 del D.M. 93);
- c) "utility meter" uno strumento di misura appartenente alle seguenti categorie: contatori dell'acqua, contatori del gas e dispositivi di conversione di volumi di gas, contatori di energia elettrica attiva, contatori di energia termica;
- d) "funzione di misura legale" la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;
- e) "controllo a richiesta", il controllo metrologico gestito dalla Camera di Commercio competente su richiesta del titolare dello strumento o di altra parte interessata nella misurazione, inteso ad accertare il corretto funzionamento dello strumento di misura (art. 5, co. 2 del D.M. 93);

- f) “titolare dello strumento”, la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura;
- g) “utilizzatore”, la persona fisica o giuridica che nell’esercizio di un’attività in rapporto con terzi, utilizza lo strumento di misura legale. L’utilizzatore può coincidere con il titolare dello strumento;
- h) “soggetto terzo”, la persona fisica o giuridica – diversa dal titolare o dall’utilizzatore dello strumento – che vanta un interesse rispetto all’attività di misura (cliente, proprietario, etc);
- i) “parte interessata”, il titolare, l’utilizzatore o il soggetto terzo che vantano un interesse rispetto agli esiti del controllo a richiesta sullo strumento di misura;
- j) “richiedente”, il titolare, l’utilizzatore o il soggetto terzo che formula alla Camera di Commercio competente la richiesta di controllo metrologico dello strumento di misura;
- k) “organismo”, l’organismo accreditato per lo svolgimento delle attività di verifica periodica in conformità ai requisiti di una delle norme tecniche di cui all’art. 1, co. 1 lett. q) del DM 93, che risulti iscritto nell’elenco di cui all’art. 10, co. 2 del D.M. 93;
- l) “elenco” , l’elenco degli organismi accreditati per lo svolgimento delle attività di verifica periodica ai sensi del D.M. 93, consultabile sul sito web ;
- m) “Camera di Commercio competente”, la Camera di Commercio di riferimento individuata sulla base dell’ubicazione territoriale dello strumento di misura che ha la responsabilità del controllo a richiesta;
- n) “Camera di Commercio convenzionata”, la Camera di Commercio individuata dalla Camera di Commercio competente in base dell’ubicazione del laboratorio scelto per l’effettuazione delle prove.

Art. 3 – ACCESSO AL SERVIZIO

Il controllo metrologico dello strumento di misura è richiesto dal titolare dello strumento, o da altra parte interessata alla misurazione, alla Camera di Commercio competente con le seguenti modalità:

- mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento;
- mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it

utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet camerale.

La domanda deve contenere i seguenti elementi:

- dati del richiedente (persona fisica o giuridica – C.F. o P.IVA – informazioni anagrafiche, etc.)
- qualifica del richiedente (titolare, utilizzatore, altra parte interessata alla misurazione)

- anagrafica dello strumento (tipo, marca, modello, matricola)
- ubicazione dello strumento (dettagli di localizzazione)
- titolarità dello strumento (anagrafica del titolare, se diverso dal soggetto richiedente)
- motivazione sintetica della richiesta
- eventuale documentazione allegata (documentazione fotografica, esiti degli eventuali controlli "funzionali" del gestore...)
- dichiarazioni relative ad eventuali controversie definite e/o pendenti
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali
- l'autorizzazione all'accesso presso il luogo di ubicazione dello strumento nel caso in cui lo stesso sia presso un domicilio privato
- copia del versamento effettuato alla Camera di Commercio competente relativo alla voce A della tariffa nella misura approvata dalla Giunta camerale e pubblicata sul sito internet istituzionale.

Al ricevimento della richiesta, previa protocollazione, la Camera di Commercio competente valuta la ricevibilità, l'ammissibilità e la completezza della stessa e richiede le eventuali integrazioni. All'esito positivo del controllo della richiesta, comunica al richiedente le spese di svolgimento del controllo metrologico e dell'eventuale prelievo dovute alla Camera di Commercio competente (voce B e, se dovuta, C della tariffa). Una volta effettuato, da parte del richiedente, il versamento delle spese richieste, la Camera di Commercio competente comunica al richiedente stesso e alle altre parti interessate, individuate o facilmente individuabili, l'avvio della procedura di controllo in contraddittorio, con richiesta di fornire – se necessario – i dati di un referente con cui concordare data e luogo del controllo e procedure da seguire.

Le richieste vengono evase nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle stesse e comunque nel rispetto dei criteri di ottimizzazione delle risorse e di economicità della gestione.

La Camera di Commercio competente tiene un apposito fascicolo per ogni richiesta di controllo e assicura adeguate modalità di conservazione e condizioni di riservatezza della documentazione e delle dichiarazioni ivi contenute. I documenti depositati si intendono a disposizione di tutte le parti interessate allo svolgimento e agli esiti del controllo metrologico richiesto.

Art. 4 – ESECUZIONE DEL CONTROLLO

Il controllo a richiesta dello strumento di misura avviene in contraddittorio secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del D.M. 93.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta la Camera di Commercio competente comunica al richiedente e alle altre parti interessate, individuate o facilmente individuabili, la data, l'orario e la localizzazione prevista per lo svolgimento del controllo medesimo, nonché eventuali ulteriori dettagli relativi alla sua esecuzione [*es. necessità del prelievo*]. Laddove si

renda necessaria una modifica della data e dell'orario del controllo provvede a darne comunicazione alle parti interessate con congruo anticipo.

In sede di controllo, la Camera di Commercio competente ha facoltà di eseguire una o più delle prove previste dalla normativa di riferimento per la verifica periodica come meglio indicate nei paragrafi a seguire.

Le verifiche formali e le prove metrologiche sono quelle previste dalle schede tecniche allegate al D.M. 93. In assenza di apposita scheda in relazione allo strumento sottoposto a controllo a richiesta, si applicano le procedure previste in materia di verifica dalle pertinenti norme nazionali o europee o, in assenza di tali disposizioni, dalle pertinenti norme armonizzate o raccomandazioni OIML.

Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste per controlli analoghi dalle relative approvazioni di modello nazionali e europee o dai relativi attestati/certificati di esame CE/UE del tipo o di progetto.

Gli strumenti utilizzati per l'esecuzione del controllo a richiesta rispettano le prescrizioni di cui all'allegato II del D.M. 93. Ove occorra, la Camera di Commercio competente potrà eseguire il controllo avvalendosi di uno degli organismi di cui all'art. 2, primo paragrafo, lettera q) del presente Regolamento, anche con il supporto di una Camera di Commercio convenzionata.

Gli errori massimi tollerati in sede di controllo metrologico a richiesta, sono superiori del 50% rispetto agli errori massimi tollerati in sede di verifica periodica dello strumento, come stabiliti dall'art. 4 commi 10 e 11 del D.M. 93.

Delle operazioni eseguite in sede di controllo a richiesta viene redatto apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti intervenute, cui viene rilasciata una copia.

Art. 5 – CONTROLLO IN LABORATORIO PREVIO PRELIEVO DELLO STRUMENTO

Nel caso in cui, ai fini dello svolgimento del controllo, la Camera di Commercio competente ritenga necessario procedere al prelievo dello strumento e alla conseguente esecuzione delle prove in idoneo laboratorio, viene informato il richiedente, il quale ha facoltà di individuare l'idoneo laboratorio per l'esecuzione delle prove, tra quelli attivi presso gli organismi di cui all'art. 2, lettera q) del presente Regolamento nel raggio di 250 km da Verona o, in alternativa, nell'ambito di un elenco di laboratori convenzionati che verrà messo a disposizione dalla Camera di Commercio competente. Nel caso il richiedente non provveda alla scelta entro il termine indicatogli, o comunichi di non volersi avvalere di tale facoltà, il laboratorio sarà individuato dalla Camera di Commercio competente nell'ambito del suddetto elenco.

Il richiedente ha anche facoltà di rinunciare formalmente al prelievo dello strumento, in questo caso il controllo sarà limitato ai soli controlli visivo-formali e documentali.

Il laboratorio individuato provvederà ad inviare al richiedente apposito preventivo di spesa relativo ai costi delle prove di laboratorio.

L'avvio delle operazioni di controllo è subordinato al versamento, da parte del richiedente, delle spese richieste (spese di svolgimento del controllo metrologico, spese di prelievo e delle prove di laboratorio)

In sede di prelievo, l'ispettore camerale effettua le operazioni di distacco e imballaggio adottando tutte le opportune cautele per evitare che lo strumento di misura possa subire un qualsiasi danneggiamento e in modo che ne sia impedita la manomissione e sia assicurata l'integrità fino all'arrivo al laboratorio incaricato.

Nel caso di utility meters il distacco dovrà avvenire a cura della società distributrice del prodotto alla presenza dell'ispettore camerale.

Delle operazioni eseguite in sede di prelievo viene redatto apposito verbale in cui è riportata l'identificazione completa dello strumento ed il valore letto sul totalizzatore consumi. Il verbale viene sottoscritto dai presenti, cui è rilasciata una copia, e acquisito formalmente nell'ambito del fascicolo del controllo.

I risultati delle prove eseguite presso il laboratorio sono acquisiti dalla Camera di Commercio competente ai fini delle proprie valutazioni in merito agli esiti del controllo metrologico.

Art. 6 – ESITI DEL CONTROLLO

Gli esiti del controllo a richiesta vengono comunicati formalmente dalla Camera di Commercio competente al richiedente assieme ad una relazione delle attività svolte, per gli eventuali seguiti che restano in capo alle parti intervenute nell'ambito della regolazione dei relativi rapporti giuridici o commerciali. Tali esiti vengono comunicati dalla Camera di Commercio competente entro il termine di 15 gg. dalla conclusione delle operazioni di verifica o dalla ricezione dei risultati delle prove di laboratorio. Nel caso di esito positivo del controllo metrologico, il fascicolo camerale si chiude con la comunicazione formale di cui al paragrafo precedente.

Nel caso di esito negativo del controllo si applicano le prescrizioni di cui alla normativa vigente, ed in particolare:

- in caso di esito negativo dei controlli formali relativamente alla mancanza della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare o dei bolli primi, la Camera di Commercio competente, salvo che il fatto costituisca reato, effettua il sequestro amministrativo dello strumento e applica le conseguenti sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti;

- nel caso in cui l'errore risulti compreso tra l'errore massimo tollerato in sede di verifica periodica e quello previsto in sede di controllo metrologico a richiesta, la Camera di Commercio competente ordina al titolare dello strumento di aggiustare lo strumento a proprie spese e di sottoporlo a verifica periodica entro 30 giorni. Il titolare dello strumento ha facoltà di provvedere alla sostituzione dello strumento anziché alla riparazione; resta fermo quanto previsto dall'art. 32 del Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 recante *"Approvazione del T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991"*,
- nel caso in cui l'errore superi l'errore massimo tollerato in sede di controllo metrologico a richiesta, la Camera di Commercio competente applica il contrassegno di esito negativo, ferma restando inoltre l'applicazione delle conseguenti eventuali sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti.

Art. 7 – COSTI E MODALITA' DI FATTURAZIONE

I costi del controllo a richiesta sono a carico del richiedente che, in caso di esito negativo del controllo, potrà rivalersi sul soggetto che ha la responsabilità del corretto funzionamento dello strumento.

Le tariffe applicate dalla Camera di Commercio relativamente ai controlli disciplinati dal presente Regolamento, sono approvate dalla Giunta camerale e pubblicate sul sito internet istituzionale.

Le tariffe applicate si compongono, in particolare, delle seguenti voci di costo:

- A) Gestione della pratica;
- B) Svolgimento del controllo metrologico, comprensivo di eventuali costi accessori relativi all'utilizzo di mezzi di prova non nella disponibilità della Camera di Commercio;
- C) Prelievo dello strumento e recapito al laboratorio, comprensivo di eventuali costi accessori relativi all'utilizzo di personale esterno alla Camera di Commercio.

Alle tariffe si aggiunge, nel caso di controllo in laboratorio previo prelievo dello strumento, la seguente voce di costo:

- D) Prove di laboratorio.

Al momento della richiesta di controllo metrologico il soggetto richiedente è tenuto a versare alla Camera di Commercio competente gli importi predeterminati di cui alla voce A. Prima dell'avvio delle operazioni di controllo, il richiedente è tenuto a versare alla Camera di Commercio competente, previa richiesta, gli importi di cui alla lettera B e, se dovuti, C del tariffario.

L'eventuale costo delle prove di laboratorio di cui alla voce D viene fatturato al richiedente dal laboratorio individuato, prima dell'avvio delle operazioni di controllo.